



TARQUINIA MULTISERVIZI S.r.l.

**A Socio Unico Comune di Tarquinia**

Sede legale : Via E. Berlinguer 11 - Sede Amm.va Via IV Novembre –  
01016 Tarquinia Tel 0766840558 – fax0766840558

Prc: [tarquiniamultiservizi@pec.it](mailto:tarquiniamultiservizi@pec.it)

Capitale Sociale € 60.000,00 interamente versato

Reg Imprese VT – REA n° 1101156

P.I.: 01537530568

**Oggetto: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento di una fornitura di arredi per la farmacia: CIG 84055829B1.**

Premesso che questa società deve provvedere all'acquisto di arredi, al fine di completare il processo di trasferimento della farmacia di Via Igea.

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito denominato per brevità “Codice”;

Vista la precedente determinazione del 26/02/2020, con la quale si autorizzava la contrattazione per l'affidamento della fornitura in oggetto.

Dato atto che, in esecuzione della suddetta determinazione, si è esperita una indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara ex art. 36, c. 2, lett. b) del Codice. In risposta a detto avviso sono pervenute n. 5 candidature.

Rilevato che medio tempore, e nel particolare in data 17 luglio 2020, è entrato in vigore il DL 16 luglio 2020, n. 76, ovvero il cd. decreto semplificazioni, intervento normativo volto a realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Considerato che, in virtù di detto provvedimento governativo, l'affidamento della fornitura in parola, che prima avrebbe dovuto essere preceduto da una gara con consultazione di almeno cinque operatori economici, può oggi essere conclusa mediante affidamento diretto (cfr. art. 1, c. 2 lett. b).

Visto l'art. 21-quinquies della l. 241/90, il quale prevede che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, il provvedimento amministrativo può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato.

Ritenuto che la disciplina sopravvenuta renda evidente l'opportunità di revocare la precedente determinazione a contrarre del 26/02/2020, per le seguenti ragioni:

- il procedimento si trovava in uno stadio embrionale, che non ha ingenerato alcun affidamento nei soggetti interessati circa la sua conclusione;
- adeguamento della procedura alla volontà del legislatore;
- ossequio al principio di economicità, inteso quale articolazione del principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa che impone alla P.A. il conseguimento degli obiettivi

- legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi in accoglimento del concetto squisitamente imprenditoriale dell'economicità gestionale;
- maggiore rispondenza alle esigenze dell'ente, giacché la procedura non deve seguire le rigide maglie di una formale procedura di gara, il che consente di far fronte all'urgenza di stipulare il contratto (la fornitura deve essere ultimata entro il 15 settembre 2020);
  - minor rischio di contenzioso, il che si riverbera positivamente anche sulla tempestività di cui al punto precedente.

Dato atto che si è proceduto a richiedere un preventivo a tutte e cinque imprese che manifestarono interesse all'originaria procedura oggi revocata, e che solo due di queste hanno riscontrato la richiesta.

Richiamato il terzo comma del già citato art. 1 del DL 76/2020, il quale prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Dato atto che tra i due preventivi ricevuti, quello che meglio risponde alle esigenze dell'ente è quello presentato dalla ditta INTERARREDO srl con sede in CHIUSI (SI) S.S 146 - Loc. Querce al Pino Cod. Fisc. e P.Iva 00838850527. Il tutto per le seguenti ragioni:

- a)** trattasi del preventivo più conveniente per quanto concerne il prezzo complessivo (71.591,00 vs 98.824,27 €), e tendenzialmente anche per i prezzi unitari dei diversi beni;
- b)** trattasi del preventivo più completo, giacché corredato:
  - dalle schede tecniche dei prodotti, dalle quali è agevole constatare la loro qualità costruttiva;
  - da fotografie indicative dei beni, dalle quali è agevole valutare il loro aspetto estetico;
  - da render 3d, dai quali è parimenti possibile valutare l'aspetto estetico di rilevanti parti della fornitura.

Dati questi perlopiù non contenuti nel preventivo dell'impresa concorrente, che conteneva esclusivamente l'elencazione dei beni ed una planimetria.

- c)** trattasi del preventivo più rispondente alle esigenze dell'amministrazione, poiché quello presentato dall'impresa concorrente non garantisce la consegna ed il montaggio dei beni entro la data prevista dal capitolato tecnico (15/09), ma prevede viceversa la consegna a *"60-90 gg. dalla definizione dei dati tecnici"*, tempistica in nessun caso accettabile da questa azienda.

Ritenuto che i costi esposti siano da ritenersi congrui e coerenti con quelli desunti dal mercato nella fase di progettazione, e che per tali ragioni il preventivo possa essere oggetto di formale approvazione.

Dato atto che sono stati eseguiti i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale (quelli speciali non erano previsti) da parte dell'aggiudicatario, e nel particolare:

- Casellario giudiziale per condanne penali soggetti ex art. 80, terzo comma;
- Casellario giudiziale per sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Regolarità fiscale presso l'Agenzia delle Entrate;
- Regolarità contributiva (DURC) presso gli Enti Previdenziali;
- Non soggezione alla normativa sulle assunzioni obbligatorie, tramite visura camerale;
- Assenza di annotazione sul casellario delle imprese gestito da ANAC;
- Assenza di fallimento o procedure concorsuali tramite la visura camerale.

Rilevato allora che è possibile procedere con il perfezionamento del contratto da stipularsi mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, inviando al fornitore copia dell'offerta sottoscritta per accettazione.

Ritenuto, nelle more di definizione formale del contratto - che seguirà il deposito della garanzia definitiva a cura del fornitore individuato - di poterlo avviare d'urgenza, ricorrendone i presupposti di legge, nonché di opportunità, in guisa da consentire al fornitore medesimo il rispetto dei termini contrattuali pattuiti.

Per quanto sopra riportato

### **DETERMINA**

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di revocare la precedente determinazione a contrarre del 26/02/2020
3. Di affidare la fornitura in oggetto alla ditta INTERARREDO srl con sede in CHIUSI (SI) S.S 146 - Loc. Querce al Pino Cod. Fisc. e P.Iva 00838850527;
4. Di approvare il preventivo allegato con le migliori proposte per un importo complessivo di € 82.783,00 oltre iva di legge.
5. Di disporre la trasmissione al fornitore dell'offerta presentata sottoscritta per accettazione, a perfezionamento del contratto secondo l'uso del commercio;
6. Di disporre pubblicazione del presente atto sul profilo committente.

Tarquinia 11/08/2020

L'Amministratore Unico

f.to Dott Ruggero Acciaresi